

COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 del 19/12/2023

OGGETTO :

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI VALPERGA AI SENSI DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di dicembre alle ore venti e minuti cinque in modalità in PRESENZA , è stato convocato a norma di Legge il Consiglio comunale in Prima convocazione ed in sessione Ordinaria.

Partecipano alla presente deliberazione i sigg. Consiglieri, risultano all'appello nominale :

Cognome e Nome	Presente
Walter Giuseppe SANDRETTO - Sindaco	Sì
Graziano CORTESE - Vice Sindaco	Sì
Alessandro FRASCA - Assessore	Sì
Katia Agostina PERRI - Assessore	Sì
Massimiliano DI FEDE - Consigliere	Sì
Maurizio PIERSANTI - Consigliere	Sì
Antonella MENIETTI - Consigliere	Sì
Sergio BRETTI - Consigliere	Sì
Maurizia VARELLO - Consigliere	Sì
Federico COVASSIN - Consigliere	Sì
Giuliano ARIMONDO - Consigliere	Sì
Davide Maria BRUNASSO CASSININO - Consigliere	Sì
Isabella BUFFO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Walter Giuseppe SANDRETTO nella sua qualità di Sindaco ;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, c.4, lett.a, del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267) il SEGRETARIO COMUNALE- Dott. Gerardo BIROLO

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI VALPERGA AI SENSI DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente

Udita l'illustrazione effettuata da ass Frasca

Visti i pareri resi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00 in ordine alla regolarità amministrativa e qualora abbia riflessi contabili, alla regolarità contabile, di cui alla seguente tabella

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Parere Tecnico	Favorevole	12/12/2023	F.to: Dr.ssa Annamaria BLUA
Parere Contabile	Favorevole	12/12/2023	F.to: Dr.ssa Annamaria BLUA

Con votazione espressa in forma palese, presenti n. 12 votanti n. 12

favorevoli	n. 10	Contrari	n.1 (Brunasso Cassinino)	astenuti	n.1 (Arimondo)
------------	-------	----------	--------------------------	----------	----------------

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI VALPERGA AI SENSI DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione espressa in forma palese, presenti n. 12 votanti n. 12

favorevoli	n. 10	Contrari	n.1 (Brunasso Cassinino)	astenuti	n.1 (Arimondo)
------------	-------	----------	--------------------------	----------	----------------

DICHIARA

la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 dlgs 267/00

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'assessore FRASCA.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 26.09.2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2022 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal comune di Valperga, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dal comune di Valperga;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Richiamata la deliberazione consiliare nr. 47 del 26/09/2017, con la quale fu condotta la predetta revisione straordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune;

Richiamate le deliberazioni consiliari nr. 49 del 22/12/2018, nr. 50 del 12/12/2019 e nr. 40 del 29/12/2020, con le quali furono condotte le revisioni ordinarie delle partecipazioni possedute da questo Comune rispettivamente alla data del 31/12/2018, alla data del 31/12/2019 ed alla data del 31/12/2020;

Considerato che entro il 31/12/2023 occorre procedere alla revisione ordinaria con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022 (art. 26, comma 11), avuta ragione delle revisioni straordinaria ed ordinaria di cui sopra e di quanto dalle stesse conseguenti;

Premesso che il Comune di Valperga detiene delle quote associative pari 1,49 % nella società Gal Valli del Canavese;

Visto l'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303 del 2013 del Parlamento Europeo;

Vista la nota del Gal Valli del Canavese, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 7/12/2023 n. 8722, con la quale l'ente suddetto comunica di essere esonerato alla ricognizione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 26, comma 6 bis del D.lgs. n. 175/2016;

Atteso che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 26, comma 6 bis e dell'art. 34 del Regolamento (CE), il GAL Valli del Canavese non è più da considerare ai fini della revisione periodica annuale;

Dato atto che, dalla ricognizione effettuata risulta che alla data del 31/12/2022 il Comune di Valperga possiede partecipazioni dirette in nr. 2 Società:

- Società Metropolitana Acque Torino - SMAT S.p.A. – Attività svolta: Servizio idrico integrato, partecipazione diretta, percentuale di partecipazione 0,00006%;

- CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - C.I.A.C.- SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE C.I.A.C. S.C.R.L. – Attività svolta: Corsi di aggiornamento professionale e istruzione secondaria di secondo grado, percentuale di partecipazione 4%;

e **indirette** in nr. **9 Società** per il tramite di SMAT come di seguito specificato:

- Acque Potabili Siciliane S.p.A.– APS S.p.A. (**in fallimento**) - Attività svolta: Servizio idrico integrato - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000059%;
- Risorse Idriche S.p.A. – Attività svolta: Engineering - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,000055%;
- Aida Ambiente S.r.l. – Attività svolta: Servizio idrico integrato, gestione depuratore - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000306%;
- SAP S.p.A. – Attività svolta: Servizio idrico integrato - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000285% (**in liquidazione**);
- Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese – S.I.I. S.p.A. - Attività svolta: Servizio idrico integrato - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000120%;
- Nord Ovest Servizi S.p.A. - Attività svolta: Holding - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000060%;
- Mondo Acqua S.p.A. - Attività svolta: Servizio idrico integrato - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000030%;
- Parco Scientifico tecnologico per l'ambiente Environement Park Torino S.p.A. - Attività svolta: attività strumentali relative al servizio idrico integrato (attività ricerca finalizzato allo sviluppo sostenibile) - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000020%;
- Galatea Scarl - Attività svolta: Servizio idrico integrato - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000003% (**in liquidazione**);

Considerato che la società Acque Potabili Siciliane S.p.A.– APS S.p.A. , come si evince dal bilancio consolidato di Smat anno 2022 si trova in stato di fallimento, ma la procedura non si è ancora conclusa, pertanto si ritiene che la medesima sia ancora da ritenersi soggetta alla ricognizione, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del TUSP;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, nonché alla correttezza amministrativa dell'atto;

Acquisito il parere favorevole del Revisore contabile pervenuto al protocollo generale dell'Ente al prot. n. 9786 del 28/12/2022;

Con la seguente votazione resa in forma palese e con il seguente risultato:

Presenti n. __, Astenuti n. __ , Votanti n.__ , Voti favorevoli n. __ , Voti contrari n. __

D E L I B E R A

- 1) APPROVARE la ricognizione al 31/12/2022 delle nr. 11 Società in premessa analiticamente elencate in cui il Comune di Valperga detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100.
- 2) DI PRECISARE che la società Gal Valli del Canavese è esclusa dalla revisione in oggetto ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 6 bis del T.U.S.P. e dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303 del 2013 del Parlamento Europeo.

- 3) DI PRECISARE altresì che la società Acque Potabili Siciliane S.p.A.– APS S.p.A. si trova in stato di fallimento, ma la procedura non si è ancora conclusa e pertanto la medesima si ritiene debba ancora essere soggetta alla rilevazione periodica ai sensi dell'art. 20, comma 1 del TUSP
- 4) DI RICONFERMARE la non necessità di alcun intervento né di contenimento, né di cessione né di alienazione per le suddette partecipazioni detenute nelle Società in premessa specificate, oggetto della presente razionalizzazione periodica (art. 26, comma 11, del T.U.S.P.).
- 5) DI PROCEDERE alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione al MEF ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.
- 6) DI PUBBLICARE nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazione sociale, quotazione di società e controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art.22 del D. Lgs 33/2013;

SUCCESSIVAMENTE,

stante la necessità di concludere velocemente il procedimento,

con votazione resa anch'essa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. __, Astenuti n. __, Votanti n. __, Voti favorevoli n. __, Voti contrari n. __

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Del che si è redatto il presente verbale e in data viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

Walter Giuseppe SANDRETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Dott. Gerardo BIROLO
